



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1751

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Articolo 1, comma 14 bis, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (Legge di stabilità provinciale 2016). Criteri per l'attuazione della detrazione IRAP volta ad agevolare il finanziamento dei soci o consorziati alle cooperative o consorzi costituiti con lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese o lo sviluppo del porfido.

Il giorno **28 Settembre 2018** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

**MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

**VICEPRESIDENTE
ASSESSORE**

**ALESSANDRO OLIVI
SARA FERRARI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il comma 14 bis dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) prevede che *“Per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017 ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997 che sono soci o consorziati di cooperative o di consorzi che non svolgono attività di commercializzazione, aventi sede operativa nel territorio provinciale e costituiti con lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese o lo sviluppo del porfido attraverso il miglioramento della qualità del prodotto e delle sue lavorazioni, è riconosciuta una detrazione IRAP dovuta alla Provincia pari al 35 per cento dell'importo dei finanziamenti, non configurabili quali corrispettivi per l'erogazione di servizi o prestazioni, erogati in favore dei predetti consorzi o cooperative. Con deliberazione della Giunta provinciale è definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo comma e, in particolare, possono essere specificate le tipologie di finanziamento che danno diritto all'agevolazione. La detrazione prevista da questo comma è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).”*.

Con il presente atto si propone di approvare i citati criteri attuativi dell'articolo 1, comma 14 bis della predetta legge provinciale n. 21/2015, specificando in particolare i requisiti dei soggetti beneficiari dell'agevolazione e le caratteristiche dei finanziamenti che danno diritto all'agevolazione.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto l'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21;
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;
- visto l'articolo 73 dello Statuto speciale di autonomia;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri attuativi dell'articolo 1, comma 14 bis della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, riportati nell'allegato del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 11:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri attuativi

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

CRITERI ATTUATIVI DEL COMMA 14 BIS DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE 30 DICEMBRE 2015, N. 21

PREMESSA

Si riportano, di seguito, le disposizioni dell'articolo 1, comma 14 bis della legge provinciale n. 21/2015

Comma 14 bis

Per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017 ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997 che sono soci o consorziati di cooperative o di consorzi che non svolgono attività di commercializzazione, aventi sede operativa nel territorio provinciale e costituiti con lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese o lo sviluppo del porfido attraverso il miglioramento della qualità del prodotto e delle sue lavorazioni, è riconosciuta una detrazione IRAP dovuta alla Provincia pari al 35 per cento dell'importo dei finanziamenti, non configurabili quali corrispettivi per l'erogazione di servizi o prestazioni, erogati in favore dei predetti consorzi o cooperative. Con deliberazione della Giunta provinciale è definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo comma e, in particolare, possono essere specificate le tipologie di finanziamento che danno diritto all'agevolazione. La detrazione prevista da questo comma è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

CRITERI ATTUATIVI

Soggetti beneficiari della detrazione

Beneficiari della detrazione prevista dal predetto comma sono i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997 che in ciascun periodo di imposta previsto dalla norma risultino, per almeno sei mesi, soci o consorziati rispettivamente di cooperative o di consorzi con i seguenti requisiti regolarmente risultanti dal Registro delle imprese della Camera di commercio:

- a) sede operativa nel territorio provinciale;
- b) scopo sociale la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese o lo sviluppo del porfido attraverso il miglioramento della qualità del prodotto e delle sue lavorazioni;
- c) non svolgano in qualsiasi unità produttiva attività di commercializzazione.

Oggetto della detrazione IRAP

È detraibile dall'IRAP dovuta alla Provincia un importo pari al 35 per cento dell'importo dei finanziamenti erogati dai soggetti beneficiari in favore dei predetti consorzi o cooperative alle seguenti condizioni:

- a) i finanziamenti devono essere infruttiferi, erogati nei periodi di imposta di riferimento dell'articolo, dal soggetto beneficiario alla cooperativa o al consorzio di cui risulti essere socio o consorziato;
- b) i finanziamenti devono prevedere il rimborso successivamente al 31 dicembre 2020;
- c) non rientrano tra i finanziamenti le erogazioni alla cooperativa o al consorzio configurabili quali corrispettivi per l'erogazione di servizi o prestazioni.

La detrazione è riconosciuta nel periodo di imposta nel quale è effettuata l'erogazione alla cooperativa o alla società. L'ammontare della detrazione è rapportato all'entità dell'erogazione effettivamente effettuata.

La detrazione IRAP è riconosciuta sino a concorrenza dell'IRAP dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta.

La detrazione IRAP è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore («*de minimis*») e pertanto, nel periodo di imposta di riferimento, il relativo beneficio non può comportare, neppure parzialmente, il superamento dei massimali di aiuto previsti da detta normativa.

Obbligo di documentazione della detrazione

I soggetti passivi sono tenuti alla conservazione per il tempo necessario per eventuali controlli dell'amministrazione finanziaria della seguente documentazione attestante il finanziamento erogato oggetto della detrazione IRAP:

- a) attestazione della cooperativa o del consorzio attestante la qualità di socio o di consorziato;
- b) attestazione della cooperativa o del consorzio della natura infruttifera del finanziamento, di non avere le caratteristiche di erogazione quale corrispettivo per l'erogazione di servizi o prestazioni e della pattuizione di rimborso successiva al 31 dicembre 2020;
- c) bonifico bancario attestante l'entità e la data dell'erogazione alla cooperativa o al consorzio del finanziamento.